



civile; d) il 100% del tempo trascorso prestando servizio nell'ambito di organismi destinatari del presente contratto di categoria; e) il 50% del tempo trascorso prestando servizio presso aziende di credito...], validi ai soli fini dei trattamenti di malattia ed infortuni (*"ai soli effetti del trattamento per malattie ed infortuni"*, così l'art. 13), senza prevedere un'esatta quantificazione economica della prestazione o criteri per la sua determinabilità.

2.3. A fronte di questo dato, che omette del tutto di considerare, la Corte territoriale non indica (né è dato di desumerlo dal contesto motivazionale) quale criterio di ermeneutica contrattuale abbia utilizzato e privilegiato per pervenire ad una lettura del contratto individuale di lavoro nel senso anzidetto e, quindi, al rigetto della pretesa del ricorrente. La sua motivazione si presenta così inadeguata, tanto da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere ad attribuire all'atto negoziale quel determinato contenuto, e ciò la rende censurabile in sede di legittimità (Cass., 20 gennaio 2003, n. 732; Cass., 2 marzo 2004, n. 4261; Cass., 7 luglio 2004, n. 12468).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione sulla domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimità del duplice trasferimento. In particolare lamenta che la Corte, pur avendo ritenuto illegittimi i trasferimenti, non gli avrebbe riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi in misura equitativa e, comunque, non inferiore ai canoni ed alle spese accessorie sostenute per effetto degli illegittimi trasferimenti dalla data del 1/1/2001 fino all'effettiva reintegra, avvenuta con decorrenza dal 21/3/2011.

3.1. Il motivo, - a sostegno del quale il ricorrente sembra sovrapporre due questioni, una inerente al risarcimento del danno per la ritenuta illegittimità del trasferimento, in quanto avrebbe comportato una sua *"emarginazione decennale dal contesto familiare, sociale e lavorativo della città di Roma"*, e l'altra inerente, sempre a titolo risarcitorio, al danno emergente costituito dalle spese sostenute, e in particolare dai canoni di locazione e dalle spese accessorie, dalla data dell'illegittimo trasferimento a Castel di Sangro (1/1/2001), fino all'effettiva reintegra (21/3/2011), - è inammissibile.

3.2. È inammissibile sotto il profilo del danno alla persona conseguente alla dedotta *"emarginazione decennale"*. Si tratta invero di questione di cui non v'è cenno nella sentenza impugnata e che pertanto difetta di autosufficienza, essendo onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, le ragioni del rigetto o del suo mancato integrale accoglimento da parte del giudice di merito e i motivi di doglianza proposti al giudice d'appello, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.



4.1. Il motivo non può essere accolto. Esso è infatti tutto incentrato sulla ricostruzione dell'attività professionale svolta dal ricorrente, sulle mansioni dequalificanti a lui assegnate (e tali ritenute dai giudici del merito) senza tuttavia che si rilevino allegazioni dirette a dimostrare in che cosa sia consistito il danno all'immagine, alla professionalità, nonché alla vita di relazione che il ricorrente assume di aver patito in conseguenza della condotta illegittima della datrice di lavoro.

4.2. La giurisprudenza di questa Corte, a partire da Sezioni Unite 24 marzo 2006, n. 6572, afferma infatti che *“In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (v. ex plurimis, Cass., 17 settembre 2010, n.19785; Cass., 30 settembre 2009, n. 20980; Cass., 19 dicembre 2008, n. 29832).*

4.3. Da tali principi la Corte territoriale non si è discostata, laddove con le sue censure il ricorrente ripropone la questione di un danno *ex se*, sul presupposto che il demansionamento mobbizzante, accompagnato da duplice trasferimento geografico *“non possono non aver prodotto effetti negativi...”* così palesando un'inammissibile sovrapposizione tra il danno- evento e il danno-conseguenza. Né è possibile confondere il danno biologico, che è stato riconosciuto e

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



liquidato dal giudice del merito senza che sul punto siano state sollevate censure di sorta, con altre categorie di danno, come la perdita di professionalità o di *chance* o il danno esistenziale.

4.4. Diverso è il problema della liquidazione equitativa, la quale tuttavia suppone, per regola generale, che siano forniti gli elementi di prova idonei a comprovare la sussistenza del danno (v. Cass., 6 dicembre 2005, n. 26666; Cass., 19 dicembre 2008, n. 29832; Cass., 17 settembre 2010, n. 19785; Cass., 19 marzo 2013, n. 6797). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente le ragioni del rigetto, in considerazione del difetto di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del pregiudizio subito dal ricorrente, sicché non vi è spazio per alcuna liquidazione, neppure in via equitativa.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal mobbing e dal danno conseguente.

5.1. La Corte territoriale ha anche in tal caso adeguatamente motivato le ragioni del rigetto della domanda riguardante il mobbing. In particolare, ha affermato che il ricorrente non ha offerto adeguate allegazioni in ordine alla sussistenza di un complesso sistematico di condotte legate da intento persecutorio nei suoi confronti. Al contrario, dalla prova orale era emerso un atteggiamento collaborativo e non pregiudizialmente ostile nei confronti del dipendente, concretatosi nella ricerca di soluzioni alternative e concordate, prima di procedere al trasferimento del lavoratore presso la sede di Castel di Sangro. Quanto alle fotografie prodotte in giudizio, esse non erano rivelatrice della collocazione del Benincasa in ambienti indecorosi e inadeguati, mentre nessun rilievo e comunque nessun riscontro avevano trovato le affermazioni rese dal ricorrente in sede di libero interrogatorio. Il giudizio della Corte è completo ed esaustivo e non si ravvisa in esso alcuna contraddittorietà.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 61 del C.C.N.L. 7/12/2000 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. e censura la sentenza nella parte in cui, nonostante la copiosa documentazione allegata e la corrispondenza intercorsa tra le parti, la Corte non avrebbe riconosciuto integralmente gli emolumenti previsti dall'art. 61 del C.C.N.L.

6.1. Anche questo motivo è infondato. Sul punto, la Corte territoriale ha condiviso il ragionamento del primo giudice che ha escluso, per difetto di prova, la domanda di rimborso delle spese di viaggio, trasporto e quelle di perdita di pigione previsto dall'art. 61 C.C.N.L. citato, alle lettere a), b) e c). Ha invece riconosciuto la diaria di cui alla lettera d) dell'art. citato, nonché il diritto all'*una tantum* nel minimo previsto, in assenza di prova dell'esistenza di familiari indicati nella clausola. Quanto alle altre voci richieste, ne ha escluso il diritto alla ripetizione in considerazione della tardività della documentazione prodotta dal ricorrente in corso di causa. Ha tuttavia aggiunto che, circa la pretesa di ripetizione del canone

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.N.', located on the right side of the page.



di locazione, non era stata censurata l'affermazione del primo giudice secondo cui era necessario che il dipendente indicasse le caratteristiche del nuovo alloggio rispetto a quello precedente: tale affermazione è del tutto rispettosa del disposto dell'art. 61, di cui pertanto non sussiste la dedotta violazione.

Appare poi generica l'asserzione del ricorrente secondo cui "*l'acquisizione da parte della Banca del nuovo contratto di locazione*" avrebbe consentito di desumere le caratteristiche del nuovo alloggio, in mancanza di una qualsivoglia precisazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, circa il tempo e il luogo della produzione del nuovo contratto di locazione nelle pregresse fasi di merito, specificazione necessaria a fronte della pronuncia di inammissibilità per tardività della produzione documentale affermata dai giudici del merito. Quanto alle spese accessorie di cui al C.C.N.L., la sentenza ha affermato che esse erano solo quelle connesse al canone di locazione di cui all'art. 61, comma 9°, C.C.N.L., non apparendo sorretta dal tenore del testo della norma citata la pretesa di rimborso delle spese per consumo di acqua, nettezza urbana ecc., considerato altresì che si trattava di consumi attinenti alle normali esigenze e non connessi con gli oneri propri del trasferimento. Si è in presenza di affermazioni tutte pertinenti, coerenti ed esaustive, rispetto alle quali le censure non fanno altro che riproporre quanto già confutato con motivazione compiuta e priva di errori logici o di diritto dalla Corte territoriale.

7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la "*violazione e/o falsa applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di inammissibilità della produzione documentale nel corso del giudizio. Violazione dell'art. 421 c.p.c.*" Ritiene che la produzione di detta documentazione (da pag. 81 a pag. 97 del ricorso per cassazione), si era resa necessaria in conseguenza dell'asserzione della Banca di non aver ricevuto la raccomandata dell'11/2/2004. In ogni caso erano stati sollecitati i poteri istruttori *ex art. 421 c.p.c.*, sul cui mancato esercizio il giudice dell'appello non aveva motivato.

7.1. Il mezzo di impugnazione è inammissibile perché replica quanto già sostenuto in sede di appello e puntualmente esaminato e rigettato dalla Corte territoriale che, in merito alle sopravvenute esigenze difensive idonee a giustificare la produzione tardiva, le ha escluse, ritenendo, con un ragionamento che non è stato affatto censurato, che la domanda riconvenzionale della Banca riguardava altra questione, nient'affatto connessa con la domanda di rimborso, alla cui prova la documentazione prodotta tardivamente era finalizzata. Nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento ad una necessità difensiva collegata all'assunto della Banca di non aver ricevuto la raccomandata dell'11 febbraio 2004, sicché sotto tale profilo il motivo si presenta pure inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo indicato il ricorrente dove e quando, nelle pregresse fasi del processo, vi sarebbe stata la produzione della raccomandata suindicata e dove e quando la Banca ne avrebbe contestato la ricezione.

A handwritten signature or mark, possibly of the judge or a legal representative, located on the right side of the page.



7.2. Quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori *ex artt.* 421 e 437 c.p.c. e alla mancanza di motivazione in ordine al mancato esercizio degli stessi, la censura si palesa inammissibile per difetto di autosufficienza, alla stregua dei principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui, quando si denuncia la violazione di una norma anche processuale, il ricorrente è tenuto ad indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione. Siffatto onere sussiste anche allorché il ricorrente lamenti che il giudice del gravame non abbia - pur in presenza di una sua istanza al riguardo - esercitato il suo potere-dovere istruttorio *ex artt.* 421 e 437 cod. proc. civ. con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad indicare le modalità e la ritualità della sua istanza istruttoria nonché ad evidenziare la tempestività della censura mossa in ordine all'inerzia o al mancato accoglimento da parte del giudice delle sue richieste (Cass., 19 aprile 2006, n. 9076). Tale onere non risulta adempiuto dal ricorrente, il quale si è limitato a richiamare la data del verbale di udienza in cui la sua richiesta sarebbe stata riportata, senza trascriverne il contenuto e senza fornire i dati necessari per il suo reperimento nei fascicoli d'ufficio o di parte prodotti in cassazione.

8. Con l'ottavo e ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e 1988 c.c., con riguardo alle raccomandate del 5/2/2004, dell'11/2/2004 e del 23/2/2004, intercorse tra le parti, che configurerebbero una promessa di pagamento o una ricognizione di debito relativamente agli emolumenti richiesti dal lavoratore.

Il motivo è inammissibile attese, da un lato, la genericità della censura, in difetto di specificazioni circa il canone di ermeneutica contrattuale che sarebbe stato violato dal giudice di merito, dall'altra la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo indicato dove e quando le due raccomandate del 5/2/2004 e del 23/2/2004, di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, sarebbero state prodotte. Valgono peraltro le osservazioni già fatte con riferimento al sesto motivo di ricorso, rimarcando la necessità di tale indicazione alla luce del giudizio di tardività della produzione documentale formulato dai giudici di merito.

9. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Banca censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 54 r.d.l. n. 375/1936, per aver configurato il trasferimento delle attività e passività dalla Banca Santi Pietro e Paolo, società in liquidazione, alla Banca di credito cooperativo come una cessione di azienda, in assenza dei presupposti previsti dalle norme citate, e in particolare in assenza di trasferimento di un'entità dotata di una propria autonomia ed identità.

9.1. Il motivo è inammissibile, perché con esso si intende rimettere in discussione un accertamento tipicamente fattuale compiuto dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che, in relazione al tipo di impresa esercitata, all'avvenuta cessione delle





legittimarlo. Tale ragionamento risulta coerente e, per altro, non risulta affatto censurato sotto il profilo dell'insufficienza o della contraddittorietà della motivazione.

11. Con il terzo motivo la Banca censura la sentenza per omessa motivazione in relazione alla ritenuta illegittimità del trasferimento ad Avezzano, avendola fatta discendere in modo pressoché automatico dalla ritenuta illegittimità del trasferimento da Roma a Castel di Sangro.

11.1. Anche questo motivo è inammissibile, nella parte in cui pone a suo unico fondamento le deposizioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED], trascrivendo solo per stralci le loro dichiarazioni e senza peraltro indicare dove sarebbero attualmente rinvenibili i verbali di causa in cui esse sarebbero state raccolte. Ciò in palese violazione dei principi di autosufficienza su richiamati.

Va peraltro ricordato che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettivo carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., sez. un. 25 ottobre 2013, n.24148).

12. Con il quarto motivo, la Banca denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto sussistente la dequalificazione, laddove le mansioni affidate al dipendente erano conformi al suo profilo professionale e non furono espletate solo per il rifiuto opposto dallo stesso.

12.1. Al di là del profilo di inammissibilità costituito dal fatto che il mezzo d'impugnazione è posto sotto la specie della violazione di legge, in luogo del vizio motivazionale, in cui invece esso si sostanzia, valgono le considerazioni su esposte in ordine all'eshaustività del ragionamento del giudice del merito, fondato su pertinenti e specifiche evidenze processuali, correttamente e coerentemente apprezzate. La censura impinge direttamente dal fatto e sollecita una sua revisione, inammissibile in questa sede.

12.2. La censura peraltro difetta di autosufficienza per le ragioni sue esposte con riguardo alle deposizioni testimoniali ed ai documenti posti a fondamento della censura medesima e che non sarebbero stati valutati o ben interpretati dal giudice del merito, dei quali tuttavia la ricorrente incidentale non riporta il contenuto, né indica la loro attuale allocazione nel giudizio di cassazione.



13. Con il quinto e ultimo motivo la Banca denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento al diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico, che, secondo il suo assunto, non sarebbe mai stato richiesto nel giudizio di primo grado con riferimento alla dequalificazione professionale, bensì solo con riferimento al presunto mobbing, con la conseguenza che, esclusa la sussistenza di questa condotta lesiva, il risarcimento del danno biologico avrebbe dovuto essere negato.

13.1. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza per le stesse ragioni su espresse con riferimento al secondo motivo del ricorso incidentale, riguardante la pretesa omessa domanda di declaratoria dell'illegittimità del primo trasferimento.

14. In definitiva, va accolto solo il secondo motivo del ricorso principale, mentre vanno rigettati tutti gli altri motivi del medesimo ricorso nonché il ricorso incidentale della Banca. In relazione alla censura accolta, la sentenza deve dunque essere cassata con rinvio al giudice del merito indicato in dispositivo, perché riesamini la questione alla luce dei criteri interpretativi dei contratti dettati, secondo i criteri di gradualità, dagli artt. 1362 e ss. c.p.c. e provveda a regolare le spese anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale rigetta gli altri motivi del medesimo ricorso e l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, 27 novembre 2014

Il Presidente

Dott. Antonio Lamorgese

Il Consigliere estensore

Dott. Adriana Doronzo

Il Funzionario Giudiziario

Virgilio PALAGGI

Depositato in Cancelleria



oggi, 30 APR. 2015

Il Funzionario Giudiziario

Virgilio PALAGGI